



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AMBIENTE

Determinazione N. 205 / 2019

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA ECORICICLI VERITAS S.R.L. ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN COMUNE DI VENEZIA IN VIA DELLA GEOLOGIA (VE) NULLA OSTA TEMPORANEO**

### Il dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iii. la DGRV n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- iv. la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, che integra e modifica la L.R. 16 aprile 1985 n. 33;
- v. la L.R. n. 20/2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000;
- vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- vii. la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- viii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 che:
  - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131
- x. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
  - xi. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. 120/2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti;
  - xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
  - xiii. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000;
  - xiv. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;

**Visti:**

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. l'art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

**premesse:**

- i. in data 18.01.2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Sofia Memoli ed il collaboratore all'istruttoria Roberta Zenere non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- iii. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- iv. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- v. con deliberazione 30 giugno 2010, n. 89, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:

- a.il Servizio Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b.la dott.ssa Sofia Memoli come responsabile del procedimento;
- c.il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento;

**Rammentato** che con Provvedimento prot. n. 17931 del 27.02.2018 (Determinazione n. 578/2018) del è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta ECO-RICICLI VERITAS S.r.l. con sede legale in Via della Geologia - Malcontenta - Ex "Area 43 ha" - 30100 Venezia, all'esercizio di un impianto di di recupero rifiuti sito in via della Geologia Malcontenta, ex area 43 ha, a Venezia, per lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.:

- **R13**: Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto,
- **R12SC**: Selezione e cernita finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento,
- **R12EI**: Eliminazione delle frazioni estranee,
- **R12A**: Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, effettuato su rifiuti conferiti in impianto oppure su rifiuti ottenuti dalle precedenti operazioni,
- **R12RV**: Riduzione volumetrica,
- **R4**: Raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi mediante la linea per la valorizzazione del metallo con cessazione della qualifica di rifiuto, secondo le caratteristiche previste dai Regolamenti Europei UE 333/2011 e UE 715/2013 e, in mancanza di regolamentazione comunitaria, da quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.,
- **D15**: Deposito preliminare, limitatamente allo stoccaggio presso l'impianto dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e destinati allo smaltimento presso altro impianto,

nelle aree identificate nella planimetria allegata al suddetto provvedimento ed alle condizioni ivi specificate;

**Visto che** il provvedimento n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 ha validità fino al 10.12.2019 e la capacità complessiva istantanea massima della messa in riserva dei rifiuti conferiti in impianto, dei rifiuti sottoposti a trattamento e dello stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'impianto, è pari a 12.000 ton, suddivise in:

- 4800t di rifiuti in ingresso
- 1200t di rifiuti in uscita
- 3500t di rifiuti costituiti da vetro semilavorato in uscita
- 2500t di riserva per emergenza;

**Visto che** in data 15.02.2018, acquisita agli atti con protocollo n. 11591 del 15.02.2018, la ditta ha richiesto la modifica temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione rifiuti, con ampliamento degli stoccaggi autorizzati, per una durata limitata e con un aumento dei quantitativi massimi autorizzati in stoccaggio di 4000 tonnellate di rifiuti, nell'area dell'ex impianto per rifiuti ingombranti autorizzato con determina prot. n. 33398 del 18.04.2016 (disMESSo completamente a seguito dell'incendio occorso in data 7 giugno 2017) il cui sedime rientra nell'area complessivamente di titolarità della ditta medesima, su di una superficie cementata ed allestita con opportuni setti divisorii in New jersey e specifico impianto antincendio nonché canalizzazione per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali.

La richiesta veniva formulata con carattere di urgenza per far fronte ad un incremento dei quantitativi di rifiuti in ingresso all'impianto di provenienza dal bacino veneziano (principalmente VERITAS) e da realtà contermini, nonché ad una oggettiva difficoltà di gestione degli stoccaggi legata alla carenza di impianti di destino disponibili per le tipologie di rifiuti oggetto della richiesta.

**Atteso che** con il provvedimento prot. n. 20038 del 16.03.2018 (Determinazione n. 818/2018), con scadenza il 31.12.2018, veniva concesso il nulla osta alla modifica temporanea dell'autorizzazione n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 come di seguito indicato:

- l'effettuazione delle operazioni R13, R12A e D15 come descritte al punto 1 della determina n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015, nelle aree indicate nella planimetria allegata al suddetto provvedimento del quale ne costituisce parte integrante. La capacità massima istantanea di stoccaggio di rifiuti nelle aree indicate nella planimetria è così specificata:
  - 2500 ton di VPL in ingresso (CER 150105 e 150106);
  - 1700 ton di plastica in balle in uscita (CER 191204);
  - 1000 ton di sovvalli in uscita (CER 191212);
  - 3500 ton di vetro semilavorato in uscita (CER 191205)
- Nel periodo transitorio la capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva, di rifiuti conferiti nell'impianto, sottoposti a trattamento e prodotti è pari a 16.000 tonnellate così suddivise
  - 7300t di rifiuti in ingresso,
  - 2700t di rifiuti in uscita,
  - 3.500t di rifiuti costituiti da vetro semilavorato in uscita,
  - 2500t di riserve di emergenza

**Visto che** con nota assunta al prot. n. 79123 del 26.10.2018 l'impresa Eco-Ricicli V.E.R.I.T.A.S. S.r.l. ha chiesto le seguenti ulteriori modifiche temporanee al provvedimento in essere:

- Stoccare, fino al 31.12.2019, presso l'area ex ingombranti fino ad un massimo di 18.400 tonnellate di solo rottame di vetro, Cer 19.12.05 derivante dal loro processo di selezione;
- Ripristinare a 12.000 tonnellate la capacità di stoccaggio istantanea complessiva presso l'area d'impianto autorizzato con provvedimento prot. n. 17931 del 27.02.2015 (Determinazione n. 578/2015);

al fine di far fronte alla situazione cogente alla filiera del vetro la cui criticità è dovuta ad una pluralità di fattori che vanno dall'insufficienza impiantistica rispetto ai tempi di incremento delle raccolte differenziate all'assenza di investimenti e alla cessazione di attività di recupero;

**Visto che** con nota prot. n. 92022 del 17.12.2018 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, che la ricezione dell'istanza di cui sopra ha dato avvio al procedimento per il rilascio di un nulla osta temporaneo alla modifica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con determina n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015;

**Atteso che** con la suddetta nota si è chiesto all'impresa di trasmettere una relazione volta a dimostrare che i nuovi quantitativi richiesti sono compatibili con le dimensioni delle aree di stoccaggio e le altezze massime dei cumuli autorizzate oltretutto i numeri di serie della marca da bollo necessaria per l'emissione del provvedimento;

**Considerato** che l'impresa con nota del 21.12.2018 assunta al prot. n. 94603 del 24.12.2018, ha trasmesso gli estremi della marca da bollo e una relazione dalla quale si evince che i box, delimitati da elementi mobili in calcestruzzo di 6m, utilizzati per lo stoccaggio del VPF hanno una capacità di resistenza alla spinta, in caso di sovraccarico (ossia con materiale, dal peso specifico 1,0 eccedente il colmo superiore di 6m) pari a 1000 kg mc;

**Considerato** ancora che lo stoccaggio autorizzato prevede cumuli di materiale con peso specifico 0,8 e altezza al colmo di 5,5m la spinta massima non sarà mai superiore agli 800 kg mc e pertanto inferiore alla spinta di sovraccarico;

**Ritenuto** pertanto di condividere le considerazioni dell'impresa circa la stabilità dei cumuli di VPF nelle condizioni autorizzate ed in particolare all'altezza dei cumuli;

**Dato atto** che con numeri di serie 01170593915846 è stato assolto l'obbligo di imposta di bollo per la presentazione dell'istanza, mentre con numeri di serie 01171095024260 è stato assolto quello per il rilascio del provvedimento.

**Preso atto** della nota del 18.01.2019 assunta al prot. n. 4102 del 21.01.2019 con la quale l'impresa ha chiesto la rettifica del punto 11 del provvedimento prot. n. 917/2019 del 07.01.2019 (Determinazione n. 8/2019) in quanto "nella suddivisione degli stoccaggi autorizzati all'impianto multimateriale, anziché riportare la suddivisione di cui alla

*determina 578/2015, pari a 12.000 tonn complessive, si riporta nuovamente la suddivisione temporanea di cui al precedente nulla osta (determinazione n. 818/2018)...”;*

**Verificato** che per mero errore materiale al punto 11 del provvedimento prot. n. 917/2019 è stata riportata la suddivisione degli stoccaggi di cui al provvedimento prot. n. 20038 del 16.03.2018 piuttosto che quella della determina 578/2015;

**Ritenuto** opportuno correggere il suddetto errore abrogando e sostituendo il provvedimento prot. n. 917/2019 con un nuovo provvedimento che riporti la corretta suddivisione degli stoccaggi autorizzati all'impianto multimateriale;

**Ritenuto** altresì che le modalità gestionali comunicate, sebbene di carattere temporaneo, risultino idonee in relazione alla sicurezza degli ambienti di lavoro e della protezione ambientale;

**Ritenuto**, in considerazione della criticità generalizzata della gestione dei rifiuti derivanti dai trattamenti dei rifiuti urbani ed assimilati da raccolte differenziate, di provvedere alla modifica temporanea richiesta;

**Considerato** che il massimale assicurato con la vigente assicurazione polizza n. 1789713 emessa da Coface e calcolata con gli importi unitari di cui alla DGRV 2721/2014 ed in forza della certificazione ISO 14001, copre l'intero quantitativo richiesto fino al 01.10.2019;

**Ritenuto** tuttavia di mantenere il termine del 05.02.2019 per la presentazione dell'appendice alla polizza fidejussoria n. 1789713 emessa da Coface di cui al punto 3 della successiva determinazione;

**Considerato** che l'autorizzazione n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 è in scadenza il 10.12.2019;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n. 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 26.01.2018, risulta rispettato;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio del nulla osta alla modifica temporanea richiesta con protocollo n. 79123 del 26.10.2018;8

## **DETERMINA**

1. **Nulla osta** alla modifica temporanea dell'autorizzazione n. 578/2015 prot. n. 17931 del 27.02.2015 secondo quanto richiesto con istanza protocollo n. prot. n. 79123 del 26.10.2018 e successiva integrazione assunta al prot. n. 90260 del 11.12.2018, fino alla data del **10.12.2019**, alle condizioni di seguito specificate.
2. L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di trasmissione dello stesso. L'attività autorizzata dal presente atto resta subordinata ai visti, pareri, nulla osta ed autorizzazioni di altri Enti eventualmente necessari.
3. **Entro il 05.02.2019** dovrà essere presentata una appendice alla fideiussione prestata, conformemente al facsimile allegato, con la quale si recepisca il presente provvedimento e si attesti la scadenza della stessa al 10.12.2019. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
4. La capacità massima istantanea di stoccaggio, nelle aree indicate nella planimetria allegata, di rifiuti costituiti da vetro semilavorato ed identificato dal **CER 191205** è di **18.400 tonnellate**.
5. Il sistema di registrazione adottato deve garantire l'esatta individuazione dell'allocazione di ciascuna partita di rifiuti stoccati.
6. L'altezza massima dei cumuli non dovrà superare i 5,50 m ed in ogni caso dovrà essere tale da assicurare che i rifiuti stoccati non fuoriescano dall'area adibita allo stoccaggio. La configurazione dei cumuli all'interno di ciascuna area di stoccaggio dovrà garantire la presenza di un franco di 0,50 m dalla sommità dei setti divisorii in calcestruzzo armato di 6 m di altezza.

7. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti dovrà avvenire con modalità tali da non compromettere il successivo trattamento e da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale.
8. Per limitare la presenza di gabbiani presso i cumuli di rifiuti, la Ditta deve mantenere in esercizio un adeguato sistema di allontanamento dei volatili anche sui nuovi cumuli temporaneamente autorizzati.
9. La Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera anche dei piazzali temporaneamente autorizzati allo stoccaggio di rifiuti e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
10. **Entro la scadenza del 10.12.2019**, le aree autorizzate con il presente nulla osta dovranno essere sgomberate dai rifiuti e dovrà essere effettuata la pulizia dei piazzali.
11. La capacità massima istantanea di stoccaggio complessiva di rifiuti in impianto, nelle aree indicate nella planimetria allegata al provvedimento prot. n. 17931 del 27.02.2015 (Determinazione n. 578/2015) è pari a 12.000 tonnellate, così suddivisa:
  - 4800 ton di VPL in ingresso (CER 150105 e 150106);
  - 1200 ton di plastica in balle in uscita (CER 191204);
  - 3500 ton di sovralli in uscita (CER 191212);
  - 2500 ton di vetro semilavorato in uscita (CER 191205)
12. delle suddette disposizioni e prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
13. Il provvedimento prot. n. 917/2019 del 07.01.2019 (Determinazione n. 8/2019) è revocato e sostituito dal presente provvedimento.
14. Sono fatte salve le prescrizioni di cui alla determina prot. n. 17931 del 27.02.2015 per quanto non in contrasto con il presente provvedimento.
15. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
16. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta ECO-RICICLI VERITAS SpA alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Venezia, all'ULSS 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente